MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 3

L'esercente raffineria di oli minerali od officina termoelettrica od officina da gas che intende usufruire del beneficio fiscale sancito dall'art. 1, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. Al predetto Ufficio deve essere esibita, per quanto concerne le officine termoelettriche, la copia del decreto di concessione di deposito di oli minerali previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. L'esercente officina da gas deve produrre all'Ufficio medesimo la copia del decreto di concessione prevista dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, per il deposito e la trasformazione di oli minerali.

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it